

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 10/C

N. 11/C

N. 12/C

(2005/2006)

Riunioni del

10 ottobre 2005

20 ottobre 2005

28 ottobre 2005

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 10/C – RIUNIONE DEL 10 OTTOBRE 2005**

1. APPELLO DELL’A.S. NAPOLI FIVE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 30.4.2009 INFLITTA AL CALCIATORE SPEZZALEGNA MAURIZIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 736 dell’8.7.2005)

Con ricorso ritualmente presentato la A.S. Napoli Five ha impugnato dinanzi a questa Commissione d’Appello Federale la delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque (C.U. n. 736 dell’8 luglio 2005) che, in parziale riforma di quanto già deciso dal Giudice Sportivo, ha inflitto al calciatore Spezzalegna Maurizio la squalifica fino al 30.4.2009. In particolare il calciatore è stato ritenuto responsabile di aver colpito con un violento pugno alla nuca l’arbitro al termine della gara Barrese C5/Napoli Five del 23.4.2005.

Nel gravame la società ricorrente, pur lamentando l’assoluta incertezza in ordine all’identità dell’autore dell’atto violento nei confronti del Direttore di gara, chiede comunque una congrua riduzione della grave sanzione inflitta al calciatore anche in considerazione delle precedenti e più miti decisioni di questa Commissione in ordine a fatti anche di maggiore gravità.

Il ricorso è inammissibile.

Ed invero, occorre rilevare che, nel caso in esame, il ricorrente non deduce motivi di diritto i quali, soltanto, potrebbero legittimare l’appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare ma si limita in realtà alla richiesta di una diversa e più favorevole valutazione del fatto che comporta, in sostanza, un terzo grado di giudizio non consentito in questa sede.

Ne deriva che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile ex art. 33 comma 1 C.G.S. e deve essere disposto l’incameramento della tassa versata.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell’art. 33 comma 1 C.G.S., l’appello come innanzi proposto dalla A.S. Napoli Five di Napoli e dispone l’incameramento della tassa reclamo.

2. APPELLO DELLA POL. VIGOR PERCONTI AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.8.2008 INFLITTA AL CALCIATORE PUCA ANTONIO (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 120 del 30.6.2005)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 115 del 16 giugno 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio, in relazione alla gara Palestrina/Vigor Perconti disputata in data 9.6.2005, ha inflitto al calciatore della Pol. Vigor Perconti, Antonio Puca, la sanzione della squalifica fino al 31.5.2010, perché, espulso per aver commesso ripetute scorrettezze ai danni di un avversario, alla notifica del provvedimento assumeva comportamento irrispettoso e gravemente offensivo

verso l'arbitro, colpendolo con un forte pugno alla schiena, facendolo cadere e provocandogli intenso dolore; subito dopo, aggrediva violentemente con calci e pugni due avversari e quindi con una testata il massaggiatore della squadra avversaria.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio la Pol. Vigor Perconti, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto questi non avrebbe posto in essere alcuno specifico atto di violenza nei confronti del Direttore di gara, ma solo nei confronti dei calciatori avversari.

Ascoltato dalla Commissione Disciplinare in sede di supplemento, peraltro, il Direttore di gara ha parzialmente modificato quanto riferito negli atti ufficiali di gara, dichiarando di aver ricevuto, mentre stava annotando il provvedimento di espulsione del Puca, un forte colpo a mano aperta sulla schiena, confermando comunque di aver individuato il medesimo Puca come autore del gesto violento.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 120 del 30 giugno 2005 l'adita Commissione Disciplinare, in parziale accoglimento del reclamo proposto, ha ridotto la squalifica inflitta al calciatore Puca fino al 31.8.2008, rapportando la sanzione alle responsabilità da ascrivere al medesimo in relazione ai fatti accertati.

Avverso tale deliberazione ha proposto appello avanti a questa Commissione la Pol. Vigor Perconti, sostanzialmente riproponendo le medesime argomentazioni contenute nel reclamo presentato avanti alla Commissione Disciplinare e chiedendo un'ulteriore diminuzione dell'entità della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Osserva preliminarmente la C.A.F. come il proposto reclamo sia inammissibile.

La reclamante, infatti, richiede a questa Commissione una nuova valutazione di merito dei medesimi fatti che hanno già formato oggetto delle deliberazioni degli organi disciplinari, valutazione che le è preclusa dall'art. 33, comma 1, C.G.S., quando è chiamata a decidere come giudice di terzo grado.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., l'appello come innanzi proposto dalla Polisportiva Vigor Perconti e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

3. APPELLO DEL CALCIATORE TANGANELLI ANDREA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 15.7.2006 INFLITTAGLI A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE TOSCANA (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 5 del 21.7.2005))

Il Presidente del Comitato Regionale Toscana, a seguito dell'istruttoria dell'Ufficio Indagini, deferiva il calciatore Tanganelli Andrea della Polisportiva Montecchio contestando allo stesso di avere, nel corso della gara "Bettolle/ Montecchio" del 23.1.2005, colpito il Direttore di Gara ad una spalla con una palla di neve contenente un sasso costringendolo per il dolore a sospendere la partita.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana con delibera pubblicata nel Comunicato Ufficiale n. 5 del 21 luglio 2005 squalificava il

calciatore fino al 15.7.2006 ritenendolo responsabile dei fatti contestati.

Avverso tale decisione ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il Tanganelli assumendo la sua totale estraneità a quanto accaduto.

Sostanzialmente il ricorrente assume che gli indizi che hanno portato ad affermare la sua responsabilità non possono nella specie ritenersi gravi, precisi e concordanti come erroneamente ritenuto dalla Commissione Disciplinare. Al contrario il riconoscimento del Tanganelli effettuato dopo la partita da due soggetti, peraltro non tesserati (Neri Elio e Bracciali Bruno) e, comunque successivamente non confermato dagli stessi e, inoltre, le modalità temporali del fatto (il lancio della palla di neve dalla tribuna sarebbe avvenuto solo 7 minuti dopo l'espulsione dal campo di gioco del Tanganelli) avrebbero dovuto indurre a ritenere il ricorrente estraneo al fatto.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.

Ed invero, l'attento esame delle risultanze istruttorie dell'Ufficio Indagini e la particolare genuinità che deve riconoscersi alle dichiarazioni rese nell'immediatezza del fatto non lasciano alcun dubbio in ordine alla responsabilità del Tanganelli del quale, anzi, occorre stigmatizzarne il comportamento anche in questa sede.

Risulta, infatti, che è stato riconosciuto come sicuro autore del fatto al termine della partita dai testi Neri e Bracciali la cui attendibilità non può essere messa in dubbio non avendo essi alcun motivo per accusare ingiustamente il Tanganelli. Questi, poi, lo hanno subito riferito al Direttore Sportivo del Bettolle Giannini che, nella immediatezza, ha contestato al Tanganelli che ormai era stato riconosciuto ricevendo come significativa risposta "lei a dire che sono stato io, io a dire che non sono stato, siamo in due".

Orbene, i fatti come sopra esposti, confermati con dovizia di particolari dal Neri, Bracciali e dal direttore sportivo del Bettolle Giannini nell'interrogatorio da loro reso al Collaboratore dell'Ufficio Indagini in data 5.3.2005 non consentono alcuna incertezza in ordine alla responsabilità del Tanganelli.

Né vale rilevare che non sarebbe stato riconosciuto in sede di ricognizione di persona (effettuata peraltro solo in data 8.4.2005) e alla quale il Tanganelli si è presentato senza quella barba - pinzo biondiccia con la quale aveva giocato e che portava da cinque/sei anni. Sulla attendibilità e genuinità di tale mancato riconoscimento è sufficiente rilevare che non lo ha riconosciuto nemmeno il Giannini nonostante, per reciproca ammissione, i due si conoscessero già in precedenza.

Infine, non trova riscontro, l'assunto secondo il quale il Tanganelli sarebbe stato espulso dal campo solo 7 minuti prima e, quindi, non avrebbe avuto il tempo di cambiarsi e recarsi in Tribuna da dove è stata lanciata la palla di neve.

Come risulta dagli atti ufficiali di gara, è certo, infatti, che il Tanganelli è stato espulso al 13° del secondo tempo e la partita sospesa solo al 31° certamente in tempo utile per il Tanganelli.

Premesso quanto sopra esposto, correttamente la Commissione Disciplinare ha ritenuto gravi, precisi e concordanti gli indizi a carico del Tanganelli ai quali

va aggiunto il riconoscimento effettuato dal Neri nell'immediatezza del fatto che costituisce una prova testimoniale di sicuro valore probatorio.

Ne deriva che l'appello deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal calciatore Tanganelli Alfredo e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. APPELLO DELL'U.S. CANTIANESE AVVERSO LE SANZIONI DELLE SQUALIFICHE INFLITTE AI CALCIATORI GIACOMINI SERGIO SINO AL 31.12.2008 E GIOVANNELLI DAVID SINO AL 30.6.2007 SEGUITO GARA U.S. CANTIANESE/RIO SALSO DELL'8.1.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 6 del 4.8.2005)

Con provvedimento pubblicato sul C.U. n. 74 del 13 gennaio 2005 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Marche, in relazione alla gara Cantianese/Rio Salso disputata in data 8.1.2005, ha inflitto ai calciatori della U.S. Cantianese, Sergio Giacomini e David Giovannelli, la sanzione della squalifica rispettivamente fino al 31.12.2008 e fino al 30.6.2007, perché entrambi, seppure con diversa intensità e gravità delle conseguenze, si erano resi autori, al termine della gara, di condotta violenta nei confronti del Direttore di gara, colpendolo il primo con un violento calcio al bacino ed il secondo più volte alla schiena con manate.

Avverso tale decisione ha proposto reclamo avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Marche la U.S. Cantianese, chiedendo la revoca della squalifica inflitta al proprio tesserato Giovannelli, perché estraneo ai fatti contestatigli, e la riduzione di quella inflitta al Giacomini, perché eccessiva in relazione alla condotta dallo stesso effettivamente tenuta.

L'adita Commissione Disciplinare, dopo aver ascoltato il Direttore di gara, che sostanzialmente ha confermato quanto riferito negli atti ufficiali di gara, ha disposto un accertamento a cura dell'Ufficio Indagini sull'effettivo svolgimento dei fatti e sulla responsabilità dei calciatori sanzionati.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 6 del 4 agosto 2005, preso atto delle risultanze del disposto accertamento e della conferma da parte dell'Ufficio Indagini della responsabilità del Giacomini e del Giovanelli in ordine ai fatti loro ascritti, la medesima Commissione Disciplinare, ritenuta l'eccezionale gravità della condotta posta in essere dai medesimi e la correttezza dell'interpretazione regolamentare da parte dell'organo di giustizia sportiva di prime cure, anche con riferimento alla quantificazione della sanzione irrogata, ha respinto il proposto gravame.

Avverso tale deliberazione ha proposto reclamo avanti a questa Commissione la U.S. Cantianese, censurando l'impugnato provvedimento sotto diversi profili attinenti alla pretesa violazione del principio di proporzionalità nell'irrogazione della sanzione e di quello della certezza della prova, oltre che all'omessa motivazione.

Nessuno dei formulati motivi di gravame, tuttavia, appare fondato.

Il provvedimento impugnato, infatti, appare a questa Commissione immune da qualsiasi vizio logico o motivazionale, avendo la Commissione Disciplinare

correttamente tratto dagli atti ufficiali di gara, da quanto riferito dal Direttore della stessa nonché dalle risultanze del disposto accertamento dell'Ufficio Indagini le dovute e conseguenze conclusioni, sia in ordine all'affermazione della responsabilità dei calciatori squalificati in ordine ai fatti loro ascritti, sia in ordine alla graduazione e quantificazione delle sanzioni ai medesimi inflitte. In particolare, non può revocarsi in dubbio l'eccezionale gravità della condotta del Giacomini e del Giovannelli, come correttamente affermata dalla Commissione Disciplinare, con la conseguenza che, anche sotto il profilo della quantificazione delle sanzioni, il provvedimento impugnato appare, oltre che condivisibile, congruamente e logicamente motivato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'U.S. Cantanese di Cantiano (Pesaro-Urbino) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 5. APPELLO DELL'A.S. CESENA CALCIO A CINQUE AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 6 PUNTI IN CLASSIFICA DA SCONTARE NELLA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 INFLITTA ALLA RECLAMANTE A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell'1.8.2005)
- 6. SIG. PARA PAOLO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER ANNI DUE INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque – Com. Uff. n. 737 dell'1.8.2005)

Con nota del 10.5.2005 il Procuratore Federale deferiva alla Commissione Disciplinare presso la Divisione Calcio a Cinque Paolo Para, Presidente della A.S. Cesena Calcio a 5, per avere inoltrato ai competenti organi federali richiesta di tesseramento del calciatore brasiliano Danilo Frisselli recante la falsa firma del calciatore ed indicazione di dati anagrafici di questi ugualmente falsi. Lo deferiva, dunque, a norma degli artt. 1 comma 1 ed 8 commi 2 e 6 C.G.S. e degli artt. 40 comma 6, 91 e 95 N.O.I.F.. Deferiva pure, a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell'art. 2 comma 4 C.G.S., la A.S. Cesena Calcio a 5.

All'esito del relativo giudizio la Commissione Disciplinare irrogava al Para l'inibizione per il periodo di anni due ed alla società la penalizzazione di punti 6 (sei) in classifica da scontare nella stagione sportiva 2005/2006.

Rilevava, in estrema sintesi:

- che i dati anagrafici del Frisselli contenuti nella richiesta di tesseramento erano sicuramente falsi, dal momento che detto calciatore, fatto figurare come di cittadinanza italiana e nato a Gambettola (Forlì), era in realtà cittadino brasiliano e nato a Londrina (Brasile);
- che la sottoscrizione Frisselli Danilo apposta in calce alla richiesta era ugualmente apocripa per essere stata disconosciuta dal diretto interessato;
- che la richiesta di tesseramento era stata sottoscritta, per conto della società, dal Para nella sua qualità di Presidente;

- che il Para aveva commesso le falsità consapevolmente, essendosi di certo reso conto, per l'insieme delle caratteristiche fisionomiche e di linguaggio della persona, che il calciatore non era né poteva essere italiano;

- che le giustificazioni addotte dal Para (non avere mai avuto rapporti diretti con il Frisselli e dunque non avere avuto sospetti circa la veridicità di quanto contenuto nella richiesta di tesseramento, predisposta da altri e sottoposta alla sua attenzione per la sola firma) non erano convincenti (per ovvi e naturali motivi legati alla necessità, a parte altro, di stabilire con il diretto interessato gli accordi economici e quant'altro occorrente per regolarizzare la sua posizione) ed erano state smentite, in ogni caso, sia dallo stesso Frisselli che da Carobbi Alberto, l'allenatore della squadra e la persona che aveva consigliato l'acquisto del calciatore proprio al Para.

Condannava il Para e la società, dunque, alle sanzioni indicate in precedenza.

Avverso tale decisione proponevano distinti appelli sia il Para che la A.S. Cesena Calcio a 5, ribadendo nella sostanza la tesi già sostenuta in occasione del giudizio di primo grado; asserendo, cioè, che i contatti con l'atleta non erano stati presi dalla società e neppure dal Para; che questi non aveva mai avuto colloqui personali con il calciatore e non si era reso conto che si trattava di un cittadino straniero perché tratto in inganno dalla *italianità* del suo nome; che aveva cominciato ad insospettirsi soltanto a seguito delle perplessità manifestategli dagli altri calciatori; da ultimo, che la richiesta di tesseramento era stata predisposta da altri e che il Para l'aveva solamente sottoscritta. Rilevato, dunque, che il comportamento del Para era stato *limpido ed in assoluta buona fede e volto al rispetto delle regole e delle norme* chiedevano la riforma della decisione impugnata.

L'appello della A.S. Cesena Calcio a 5, sottoscritto dal Para nonostante l'inibizione inflittagli dalla Commissione Disciplinare con la decisione all'origine dell'appello, va dichiarato inammissibile. Va da sé, infatti, che in conseguenza dell'inibizione la società avrebbe dovuto essere rappresentata da altro dirigente e non dal Para (art. 14 comma 1 lettera e) C.G.S.) di talché l'appello stesso, privo di sottoscrizione di soggetto che avrebbe potuto legittimamente rappresentare la società, va dichiarato, come già detto, inammissibile.

La tassa reclamo va, di conseguenza, incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.).

L'appello del Para, proposto invece ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto; non può esserlo per le medesime ragioni poste a fondamento della sua decisione dalla Commissione di primo grado. Anche a non considerare, infatti, le affermazioni del Frissetti e del Carobbi (affermazioni che però, ed ovviamente, un peso devono avere e difatti hanno); anche a non considerare le dichiarazioni di senso diametralmente opposto a quanto sostenuto dal Para, si stava osservando, non è assolutamente credibile che questi, in qualità di Presidente di una società di calcio per di più di piccole dimensioni, come certamente sono quelle della A.S. Cesena Calcio a 5, non abbia saputo che ad essere ingaggiato con il Frisselli altri non era che un calciatore di tot anni di quella certa provenienza, individuato in quel tal luogo in quella certa occasione, visto giocare in quella determinata squadra, giunto a Cesena a seguito di quel tal viaggio e via dicendo. Non è seriamente pensabile che lo abbia acquistato ... alla cieca, a scatola chiusa, senza saperne quel minimo di notizie che sono le più

immediate ed ovvie in un affare di questo genere, prima fra tutte la nazionalità se non italiana. Ed anche ad ammettere che altri abbia curato l'acquisto, non è pensabile che il Para, Presidente della società, sia rimasto all'oscuro o non sia stato informato di chi veniva a far parte della squadra, di chi era il nuovo calciatore. Meno che mai è ipotizzabile che non ne sia stato informato deliberatamente: perché mai?! Per quale misteriosa ed improbabile ragione?! Per quale motivo, se neppure il Para prospetta una eventualità del genere?!

Se non bastasse, non è ugualmente credibile che il Para non abbia mai incontrato il calciatore che la sua società stava acquistando e questo non solo per l'istintiva ed insopprimibile curiosità di conoscere chi pure era stato chiamato a giocare nella sua squadra, ma per le mille ragioni legate alla definizione degli accordi economici ed ai molteplici altri aspetti dell'ingaggio; definizione che difficilmente un Presidente di società quale la A.S. Cesena Calcio a 5 delega ad altri senza minimamente interessarsene o senza minimamente esserne messo al corrente!

Da qualsiasi angolo visuale la si riguardi, insomma, la tesi difensiva del Para non può essere in alcun modo creduta, di talché l'addebito di aver tentato di spacciare per italiano un calciatore che in realtà non lo era (e da qui la necessità di non sottoporgli la richiesta di tesseramento per la firma e di falsificarla) può dirsi ampiamente e con giudizio di assoluta certezza dimostrato. Senza che importi più di tanto, così stando le cose, indagare sulle ragioni che hanno indotto la società a non utilizzare il calciatore.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non par dubbio che l'appello proposto dal Para non meriti di essere accolto (come già anticipato) e che la decisione di primo grado vada, sul punto, integralmente confermata.

Per effetto della soccombenza, la tassa reclamo deve essere anche in questo caso incamerata (art. 29 comma 13 C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 29, comma 1, C.G.S., l'appello come sopra proposto dall'A.C. Cesena Calcio a 5 perché sottoscritto da persona inibita e dispone incamerarsi la tassa reclamo; respinge l'appello come sopra proposto dal Signor Para Paolo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. FERMANA CALCIO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO RELATIVO AL DIRITTO DI OPZIONE DEL CALCIATORE MENGONI ANDREA NEI CONFRONTI DELLA SOCIETÀ CHIEVO VERONA – Delibera della Commissione Tesseramenti – Com. Uff. n. 5/D del 3.8.2005)

Con ricorso del 27.9.2005, la Fermana Calcio s.r.l. ricorre avverso la decisione della Commissione Tesseramenti del 4.8.2005 con cui era stato respinto il reclamo dalla stessa Società proposto avverso la decisione della Lega Professionisti Serie C che aveva dichiarato nullo il diritto di opzione del calciatore Andrea Mengoni.

Riassunti i fatti di causa, la ricorrente in diritto sostiene che le disposizioni di cui al C.U. n. 221 del 22.3.2005 si applicherebbero solo in caso di opzione e controproiezione, attesa la forma adottata nella norma. A tale tesi ha conferentemente

risposto la Commissione Tesseramenti nella sua decisione, allorchè ha affermato con condivisa logica, che la interpretazione caldeggiata dalla Fermana condurrebbe a concludere che nessuna formalità sarebbe necessaria nel caso in cui fosse stata convenuta la sola possibilità di opzione cosa obiettivamente non prospettabile, e, del resto, l'uso del singolare è coerente con il contenuto di quella parte della disposizione destinata a disciplinare le modalità di esercizio della facoltà contemplate.

In fatto, la tesi dell'invio di due fax al Chievo da parte della Fermana è solo parzialmente confermata, atteso che uno di essi è contraddistinto da "error" dato questo che, come è noto, elide la possibilità di sostenere che possa aver raggiunto lo scopo: il secondo fax riguarda pacificamente altro calciatore e pertanto non corrobora la tesi della ricorrente, la quale ha peraltro omesso quelle cautele, nell'invio dei fax, che permettono di individuarne il contenuto in relazione all'orario di invio ed alla ricezione. La semplice legenda, avulsa dal testo, non consente infatti alcun riscontro ineludibile.

L'invio del fax è richiesto a pena di nullità in subiecta materia e, pertanto, non essendo stata fornita la relativa prova al riguardo, il ricorso non può essere accolto. Conseguisce l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dalla Fermana Calcio S.r.l. di Fermo (Ascoli Piceno) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

8. U.S. RAGUSA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI 4 PUNTI PER LA STAGIONE SPORTIVA 2005/2006 E L'INIBIZIONE DEL DIRIGENTE ANTOCI GIUSEPPE SINO AL 30.6.2006 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 8/C del 24.8.2005)

Con ricorso in data 19.9.2005, la U.S. Ragusa S.r.l. ha proposto ricorso avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C di cui al C.U. n. 8/C del 24 agosto 2005, con la quale venivano inflitti, per violazione all'art. 1, 1° comma, C.G.S., al presidente Giuseppe Antoci l'inibizione fino al 30.6.2006 e, per responsabilità diretta ex art. 2, 4° comma, C.G.S., all'U. S. Ragusa la penalizzazione di quattro punti nella classifica del campionato 2005/2006.

L'addebito mosso alla detta Società si basa sul fatto che, avendo la CO.VI.SO.C. disposto la non ammissione del Ragusa al Campionato di Serie C/2 per una carenza patrimoniale pari a euro 310.769,00, si proponeva tempestivo ricorso alla F.I.G.C. – CO.VI.SO.C., documentando l'avvenuto ripianamento della contestata carenza nei parametri PA e PD al 31.3.2004, mediante finanziamenti infruttiferi e postergati, effettuati pro-quota da tre soci, per complessivi euro 312.000,00; a seguito di ciò il Ragusa era iscritto al campionato di competenza.

Il 25.8.2004, la somma veniva ritirata per intero dal c/c intestato alla Società presso la Banca Popolare di Ragusa; il successivo 29.9.2004, detto conto veniva estinto.

Come già rilevato, la Commissione Disciplinare ha ritenuto che l'accaduto integrasse violazione dell'art. 1 C.G.S. ed ha inflitto le sanzioni surricordate.

Sostiene difensivamente l'U. S. Ragusa, che le condizioni per l'iscrizione al Campionato sussistevano a prescindere dai finanziamenti effettuati e che tanto avrebbe reso superfluo il mantenimento sul c/c dell'importo versato; tanto risulterebbe dalle risultanze del bilancio chiuso al 30.6.2004.

Tale tesi non può essere condivisa; il documento contabile cui si fa riferimento per dimostrare la non necessità del finanziamento non può neppure essere definito un bilancio, ma una bozza di bilancio, approvata poi solamente solo il 3.11.2004, quando le disposizioni relative all'iscrizione ai campionati inequivocamente disponevano che la carenza dei parametri PA e PD al 30.3.2004 potevano essere ripianati con finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci che in ogni caso avrebbero potuto essere rimborsati al termine della stagione sportiva, ove la società avesse rispettato i parametri di cui all'art. 85, par. IV e V, N.O.I.F..

Tanto è sufficiente per escludere che nella specie il comportamento tenuto possa essere considerato legittimo e priva di pregio la tesi difensiva.

Ferma pertanto la responsabilità, a diverso, ma coincidente titolo, del Presidente Antoci e della Società, l'aver ricondotto l'ipotesi in esame a violazione dell'art 1 C.G.S., impone un riesame dell'entità delle sanzioni inflitte, come del resto subordinatamente richiesto in ricorso.

Invero, la minore carica di intensità di contrasto alle norme regolamentari insita nella derubricazione della fattispecie da violazione dell'art. 7, commi 1° e 3°, a violazione dell'art 1, comma 1, C.G.S. consiglia una riduzione della sanzioni stesse, anche se rimane elevata la valenza di illegittimità del comportamento tenuto, che non consente pertanto di modificare la specie di sanzione inflitta alla Società, ma solo di ridurre da quattro a due punti la penalizzazione nella classifica del Campionato 2005/2006, e di ridurre altresì la inibizione al Presidente Antoci, limitandola al 31.1.2006.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'U.S. Ragusa S.r.l. di Ragusa, riduce la sanzione della penalizzazione inflitta alla U.S. Ragusa da 4 a 2 punti per la stagione 2005/2006 e quella dell'inibizione inflitta al dirigente Antoci Giuseppe fissandola al 31.1.2006. Dispone la restituzione della tassa reclamo.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 11/C – RIUNIONE DEL 20 OTTOBRE 2005**

1. RICORSO PER REVOCAZIONE INDIPENDENTE SAN SALVARIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE SIMONE DANIELE FINO AL 31.12.2006 – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 21 del 16.12.2004)

A seguito di una precisa completa e dettagliata descrizione dei fatti accaduti nel corso della gara San Salvario/Franceschina, disputatasi il 28.11.2004 il Giudice Sportivo infliggeva la sanzione della squalifica di anni due al calciatore Daniele Simone, responsabile di avere ripetutamente trattenuto, minacciato ed insultato il Direttore di gara rivolgendo altresì allo stesso sputi all'indirizzo dello stesso.

La Commissione Disciplinare confermava la decisione.

Il presente ricorso si fonda sull'utilizzo da parte della società di una dichiarazione autoaccusatoria di un altro calciatore, De Bartolo Mario, che riferiva di avere assistito alla gara in qualità di spettatore e di essersi avvicinato a fine gara alla rete di recinzione, attingendo con più sputi il Direttore di gara. Riferiva in particolare il De Bartolo a mezzo di uno scritto – successivamente alla decisione di secondo grado - che la condotta contestata al Simone Daniele era stata invero tenuta da lui .

Orbene, dal momento che la medesima dichiarazione era stata già resa dal De Bartolo in uno scritto avente medesimo contenuto rivolto alla Commissione Disciplinare il ricorso non è ammissibile

Per questi motivi la dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dalla società Indipendente San Salvario di Torino e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

2. RICORSO DEL PROCURATORE FEDERALE AVVERSO IL PROSCIOLGIMENTO DEL CALCIATORE STEFANO UDASSI E DELLA SOCIETÀ POL. SASSARI TORRES S.P.A. A SEGUITO DI PROPRIO DEFERIMENTO – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 44/C del 21.9.2005)

Il Procuratore Federale ha proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C che aveva prosciolto, a seguito del deferimento dello stesso Procuratore Federale, sia il calciatore Stefano Udassi, sia la Soc. Pol. Sassari Torres S.p.A., incolpati il primo per aver tirato i capelli al termine della gara al calciatore avversario Jaime Leon Merito e la seconda per la conseguente responsabilità oggettiva.

In data 26.9.2004 al termine della partita Acireale/Torres, il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, compilava e trasmetteva al Capo dell'Ufficio Indagini un rapporto nel quale testualmente affermava: *“a fine partita, al rientro degli spoglia-*

toi, da dietro, il giocatore della Torres numero nove Udassi, tirava i capelli al giocatore dell'Acireale numero sette Merito, scoppia un accenno di rissa subito sedata con l'intervento delle forze dell'ordine. Interrogato immediatamente Udassi alla presenza del D.S. D'Ottavio ammette quanto successo, sentiti pure i giocatori dell'Acireale merito e Pintori Andrea"che veniva di seguito inviato al Procuratore Federale.

A seguito del deferimento, la Commissione Disciplinare competente, dopo aver richiesto ed acquisto ulteriori chiarimenti all'Ufficio Indagini e ricevuta ampia documentazione prodotta dalla difesa, ha prosciolto sia il calciatore e sia la Società per "assoluta mancanza di elementi concreti di prova" in quanto "le circostanze di fatto risultano non già acquisite direttamente e le testimonianze provengono da non meglio qualificati astanti".

Contro tale decisione ha proposto appello il Procuratore Federale sostenendo la "valenza probatoria della conoscenza "de relato" in particolare "già innanzi al primo Giudice", e l'argomento in diritto viene riproposto al Collegio di Appello, "questa Procura aveva evidenziato l'irrelevanza, ai fini della prova, della percezione "diretta" ovvero "de relato" di un fatto ad opera del Collaboratore dell'Ufficio Indagini".

L'appello deve essere accolto.

Ritiene questa Commissione che il problema non si possa "restringere" al valore probatorio delle dichiarazioni "de relato" che certamente, come sempre affermato, non possono da sole essere sufficienti a sostenere alcuna accusa. Nel caso in esame vi è la puntuale e precisa affermazione, ribadita tra l'altro in sede di chiarimenti, del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, di aver raccolto (anche se non nella auspicabile forma scritta), la confessione del calciatore Udassi. Tale circostanza non può ai sensi dell'art. 31 lett. A) comma a 1) C.G.S. non assumere rilevanza determinante.

Non si tratta quindi né di dichiarazione "de relato", né, come erroneamente sostenuto dalla impugnata decisione, di dichiarazioni "di astanti".

Per la soluzione del caso in esame infatti ed a ben vedere, a nulla rileva la presenza o meno del Collaboratore dell'Ufficio Indagini ai fatti posti in essere dal calciatore Udassi; il problema è quello di stabilire se il rapporto stilato dal Collaboratore e contenente la sua dichiarazione di aver direttamente ricevuto la confessione dell'incolpato, anche se non verbalizzata nella forma scritta, abbia valenza probatoria. Il rispetto del dettato dell'art. 31 lettera A) comma a1) C.G.S. non consente una soluzione diversa da quella dell'accoglimento dell'appello.

Diversamente, si dovrebbe tacciare di falsità il rapporto ufficiale del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, nel quale lo stesso afferma di aver, si ripete, personalmente e direttamente raccolto sia la confessione che le giustificazioni del calciatore.

Per questi motivi la CA.F. in parziale accoglimento dell'appello proposto dal Procuratore Federale, infligge al calciatore Udassi Stefano la sanzione della squalifica per una giornata di gara e alla Pol. Sassari Torres S.p.A. la sanzione dell'ammenda di euro 500,00.

3. APPELLO DEL SIG. PIZZIGATI MAURO, PRESIDENTE DELL'A.S.D. FAVARO 1948, AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 26.11.2005 – (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

La società sportiva U.C.Z.T.L.L. Sinistra Piave proponeva reclamo in data 22.9.2005 innanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Veneto del Settore Giovanile e Scolastico in relazione alla partita disputata con la A.S.D. Favaro 1948 in data 18.09.2005 in quanto il calciatore Nicolo Pavanello in campo per la società Favaro 1948 era tesserato in realtà con la società San Donà di Piave.

Il Giudice Sportivo, accogliendo il reclamo, disponeva, tra l'altro, l'inibizione a carico del Presidente della società Favaro 1948 sino al 26.11.2005, avendo egli omesso il dovuto controllo nel tesseramento del calciatore.

Avverso tale delibera ha proposto rituale ricorso a questa Commissione d'Appello Federale il Prof. Mauro Pizzigati Presidente della Favaro 1948 assumendo di avere espressamente delegate agli incumbenti relativi al tesseramento dei calciatori il dirigente della società Gianfranco Trevisanello che, nella specie, dovrebbe essere ritenuto unico responsabile dell'omesso controllo del tesseramento del calciatore.

Il ricorso deve essere rigettato.

Ed invero, la tesi difensiva secondo la quale il presidente della società andrebbe esente da sanzione in quanto ha concesso delega generica di rappresentanza della società al Trevisanello, non può ritenersi accoglibile. In effetti tale delega autorizza chi la riceve a sostituirsi al presidente nel compimento di singoli atti, ma non solleva il presidente stesso dalla responsabilità che gli deriva dalla carica di rappresentante legale della società. Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato con incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal Sig. Pizzigati Mauro, Presidente dell'A.S.D. Favaro 1948 di Venezia, e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. APPELLO DEL CALCIATORE GERVASONI CARLO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA IN APPLICAZIONE DELL'ART. 31 COMMA A3) G.C.S., A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE – (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 110 del 14.10.2005)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 110 del 14 ottobre 2005 la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti respingeva il reclamo proposto dal calciatore Gervasoni Carlo avverso la squalifica per due giornate di gara inflittagli dal Giudice Sportivo (ex art. 31 comma a3/ C.G.S.) in relazione alla gara Verona/Ternana del 9.10.2005 (Com. Uff. n. 108 dell' 11 ottobre

2005).

Osservava la Commissione, ribadendo quanto già affermato dal Giudice Sportivo, che la visione delle immagini televisive del tocco del pallone, da parte del Gervasoni, con il braccio sinistro e della rete che ne era seguita, evidenziava senza possibilità di dubbio che l'arbitro non poteva aver visto, per la sua posizione del momento, il gesto del Gervasoni e che quest'ultimo aveva colpito il pallone con il braccio volontariamente. Si era reso responsabile, in tal modo, di condotta gravemente antisportiva quella individuata dal C.G.S. nella realizzazione di una rete colpendo volontariamente il pallone con la mano (art. 31 comma a3 C.G.S.). Da qui la sanzione della squalifica.

Avverso tale decisione proponeva appello il Gervasoni rilevando come la decisione della Commissione Disciplinare fosse caratterizzata da omessa e contraddittoria motivazione nonché da falsa applicazione della normativa di riferimento. Lamentava, inoltre, che la stessa Commissione aveva ritenuto volontario il tocco del pallone con il braccio, e non invece del tutto casuale e involontario, come dimostrato da una immagine fotografica che allegava. Chiedeva pertanto l'annullamento della decisione impugnata e la conseguente revoca della squalifica.

L'appello del Gervasoni non è ammissibile.

Ai sensi dell'art. 33 punto 1 lettere b) e c) C.G.S. le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione d'Appello sia per violazione o falsa applicazione delle norme federali espressamente richiamate che per omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. Al di là di mere espressioni di stile concernenti la presunta (ed assolutamente pretestuosa) violazione e falsa applicazione da parte della Commissione Disciplinare delle norme del C.G.S. e la presunta (ed ugualmente pretestuosa) contraddittorietà della motivazione (mere espressioni di stile che, in difetto di argomenti a sostegno, non valgono certo a far divenire ammissibile un appello che ammissibile non è); al di là di generiche affermazioni di stile, si stava osservando, il Gervasoni non ha proposto appello per una o per entrambe le ragioni prima dette, ma per questioni di fatto traenti origine da una diversa valutazione dell'accaduto. Va da sé, di conseguenza, che l'appello, proposto fuori dai casi di cui all'art. 33 punto 1 C.G.S., deve essere dichiarato inammissibile, senza che occorra soffermarsi sui rilievi ampiamente (ed in via quasi esclusiva) messi in evidenza dallo stesso Gervasoni in merito alla involontarietà, secondo il suo assunto, del tocco del pallone con il braccio.

Vero è, procedendo oltre nella lettura del citato art. 33 punto 1 C.G.S., che ai sensi della lettera d) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate innanzi a questa Commissione anche per questioni attinenti al merito, ma nel solo caso in cui questa stessa Commissione venga adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate. Come non è nel caso in esame, posto che questa Commissione interviene nel presente procedimento come giudice non di seconda, ma di terza ed ultima istanza e posto che l'appello del Gervasoni non verte su un illecito sportivo né su alcuna delle altre materie normativamente previste; materie, queste ultime, fra le quali non rientrano i fatti all'origine del presente procedimento.

Discende da quanto fin qui rilevato che l'appello proposto va dichiarato, come

già detto, inammissibile.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33, comma 1, C.G.S., l'appello come innanzi proposto dal calciatore Gervasoni Carlo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

ORDINANZE

- 5. APPELLO DELL'A.D.S. PRO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL SIG. GAROZZO ELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1, C.G.S.; DELL'AMMENDA DI € 500.00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2, COMMA 4, C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14 del 15.9.2005)

La C.A.F., su istanza di parte, rinvia al 28.10.2005, l'appello come sopra proposto dall'A.D.S. Pro Catania di Catania.

- 6. APPELLO U.S. VILLENEUVE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VILLENEUVE/CVR 2005 DELL'11.9.2005** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Piemonte Valle D'Aosta – Com. Uff. n. 9 del 29.9.2005)

La C.A.F. rinvia, per supplemento di istruttoria, l'appello come innanzi proposto dall'U.S. Villeneuve di Villeneuve (Aosta). Ordina l'acquisizione dell'ultima lista degli indirizzi delle società, resa nota dal Comitato Regionale Piemonte V.A. e dall'A.S.D. C.V.R. 2005 l'originale della ricevuta di ritorno della raccomandata n. 12209866324-7 del 16.5.2005 indirizzata all'U.S. Villeneuve.

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 12/C – RIUNIONE DEL 28 OTTOBRE 2005.**

- 1. APPELLO DELL’A.D.S. PRO CATANIA AVVERSO LE SANZIONI DELL’INIBIZIONE FINO AL 31.12.2005 INFLITTA AL SIG. GAROZZO ELIO, PRESIDENTE DELLA SOCIETÀ, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 1 C.G.S.; DELL’AMMENDA DI € 500,00 INFLITTA ALLA SOCIETÀ PER VIOLAZIONE DELL’ART. 2, COMMA 4), C.G.S., A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE VERTENZE ECONOMICHE** – (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia – Com. Uff. n. 14 del 15.9.2004)

La Commissione Vertenze Economiche in data 5.7.2005 accoglieva l’appello della Società A.C.S. Leonzio 1909 e annullava la decisione della Commissione Premi di Preparazione che aveva attribuito alla società Pro Catania A.S.D. il premio di preparazione per il calciatore Lombardo Antonio trasferito a quest’ultima società.

Nella circostanza la Commissione Vertenze Economiche deferiva il Sig. Garozzo Elio Presidente della società Pro Catania innanzi alla Commissione Disciplinare per violazione degli artt. 1 e 2 comma 4) C.G.S, per avere violato i principi di lealtà e correttezza pretendendo il premio di preparazione relativo al tesseramento del calciatore Lombardo Antonio premio che non era dovuto per avere, egli, firmato una liberatoria alla società di provenienza A.C.S Leonzio 1909.

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia, ritenuta la responsabilità del Garozzo, infliggeva allo stesso la sanzione sportiva della inibizione fino al 31.12.2005 e alla società Pro Catania, a titolo di responsabilità oggettiva per quanto ascritto al suo Presidente, l’ammenda di euro 500.00 (delibera del 6.9.2005).

Avverso tale decisione ha proposto appello innanzi a questa Commissione d’Appello Federale il Sig. Garozzo Elio in nome proprio e quale Presidente della Pro Catania A.S.D..

A sostegno del gravame il ricorrente sostanzialmente rivendica l’assoluta buona fede con la quale sarebbe stato richiesto dalla società da lui rappresentata il pagamento del premio di preparazione. Tale richiesta, infatti, sarebbe stata erroneamente inoltrata a seguito di un disguido burocratico come confermato anche dall’avente diritto al premio di preparazione in questione dott. Cardaci Gustavo, Presidente della A.C.S. Leonzio 1909, con dichiarazione allegata agli atti del procedimento.

Premesso quanto sopra, occorre rilevare che deve essere dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal Garozzo avverso la sanzione dell’ammenda di euro 500,00 inflitta alla società Pro Catania. L’appello, infatti, risulta sottoscritto dal Garozzo il quale, in quanto inibito, non avrebbe potuto sottoscrivere il reclamo.

Questa Commissione d’Appello Federale ritiene, invece, di poter riconoscere la buona fede con la quale il Garozzo ha fatto richiesta del premio di preparazione in

considerazione delle comprovate modalità del fatto. Queste, invero, pur non potendo costituire una esimente, in quanto, il Garozzo nella sua qualità di presidente della società avrebbe dovuto comunque controllare la legittimità della richiesta del premio, tuttavia possono essere valutate positivamente ai fini della misura della sanzione inflitta che, nel caso di specie, può essere limitata al presofferto.

Per questi motivi la C.A.F., in parzialmente accoglimento dell'appello proposto dall'A.D.S. Pro Catania di Catania riduce al 28.10.2005 la sanzione inflitta al presidente signor Garozzo Elio. Dichiaro inammissibile l'appello per la parte inerente la sanzione dell'ammenda inflitta alla società A.S.D. Catania, perché sottoscritto da presidente inibito. Ordina restituirsi la tassa reclamo.

2. APPELLO DELL'A.C. ANCONA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 4 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE MORTELLITI FRANCESCO (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 79/C del 19.10.2005)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 62/C del 4 ottobre 2005, il Giudice Sportivo presso la Lega Professionisti Serie C, in relazione alla gara Ancona/Bellaria Igea Marina disputata in data 2 ottobre 2005, ha inflitto al calciatore dell'A.C. Ancona, Francesco Mortelliti, la squalifica per n. 4 giornate effettive di gara per atto di particolare violenza, consistito nell'aver colpito, con intenzioni lesive, un avversario con un pugno al viso provocandogli un vistoso ematoma e costringendo il calciatore colpito a lasciare il campo in barella.

Avverso tale provvedimento, con atto del 7.10.2005, l'A.C. Ancona ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato da quattro a due, ovvero, in subordine, a tre giornate effettive di gara, sostenendo l'involontarietà del gesto del Mortelliti o comunque che esso fosse stato compiuto istintivamente dal calciatore, nel tentativo di divincolarsi da una trattenuta fallosa dell'avversario, senza reali intenzioni lesive.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 79/C del 19.10.2005 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo dell'A.C. Ancona, rilevando che l'atto violento compiuto dal Mortelliti, come risultante dal referto dell'assistente dell'arbitro, sarebbe connotato, per sua stessa natura, dall'intenzionalità, dimostrata dal fatto che il colpo sia stato inferto con un pugno, atto per definizione violento ed intenzionale. La misura della sanzione inflitta, poi, sarebbe secondo la Commissione Disciplinare congrua, perché appena superiore al minimo e perciò proporzionata alle caratteristiche dell'atto violento e alle conseguenze dello stesso.

Con atto del 19.10.2005 l'A.C. Ancona ha adito questa Commissione d'Appello Federale, interponendo gravame avverso la suddetta deliberazione e richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Mortelliti a tre sole giornate di squalifica.

Secondo la reclamante, la condotta tenuta dal proprio tesserato, ancorché qualificabile come violenta, sarebbe connotata da un elemento soggettivo di colposità, ovvero, tutt'al più, di dolo eventuale, non potendosi ravvisare nella

stessa alcun carattere di volontarietà o di dolosa premeditazione, data l'immediatezza della reazione rispetto alla trattenuta dell'avversario e l'istintività del gesto. Di conseguenza, sempre secondo la reclamante, la Commissione Disciplinare avrebbe errato nella commisurazione della sanzione inflitta al calciatore, poiché la scarsa intensità del dolo dello stesso avrebbe comportato l'irrogazione di una sanzione contenuta nel minimo edittale.

Reputa la C.A.F. che il proposto appello sia fondato e meriti perciò accoglimento.

Osserva questa Commissione, infatti, come una volta affermata la colpevolezza dell'autore della condotta violenta, l'elemento soggettivo che la connota debba essere valutato dal giudicante, non solo al fine della qualificazione giuridica della condotta medesima, ma anche nella commisurazione della sanzione da infliggere al colpevole.

Da un tale angolo visuale, ferma restando la correttezza della qualificazione operata dalla delibera impugnata in ordine alla condotta del Mortelliti come violenta e lesiva, appaiono fondate le argomentazioni difensive della reclamante, che fa derivare dall'analisi della condotta medesima, con procedimento logico condivisibile, la conclusione che il calciatore in parola abbia agito con un grado di intensità dolosa molto limitata, apparendo quindi congrua e proporzionata a tale limitata intensità una quantificazione della sanzione contenuta nei limiti minimi edittali.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come innanzi proposto dall'A.C. Ancona di Ancona, riduce a n. 3 gare effettive la sanzione della squalifica già inflitta al calciatore Mortelliti Francesco e dispone la restituzione della tassa reclamo.

3. APPELLO DEL F.C. MATERA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE TORRENS MARIANO GASTON (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 32 del 14.10.2005)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 26 del 5 ottobre 2005, il Giudice Sportivo presso il Comitato Interregionale, in relazione alla gara Ariano Irpino/Matera disputata in data 2 ottobre 2005, ha inflitto al calciatore del F.C. Matera, Mariano Gaston Torrens, la squalifica per n. 5 giornate effettive di gara perché, a fine gara, colpiva alcuni calciatori avversari con calci e pugni. Sanzione così determinata ai sensi dell'art. 14, comma 2 bis, lett. c), C.G.S. trattandosi di condotta di particolare violenza.

Avverso tale provvedimento, con atto dell'11.10.2005, il F.C. Matera ha proposto reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, chiedendo la riduzione della squalifica inflitta al proprio tesserato, in quanto il Giudice Sportivo non avrebbe tenuto nel dovuto conto, in sede di commisurazione della sanzione inflitta, la circostanza che la condotta del Torrens sarebbe scaturita quale reazione all'aggressione portata allo stesso e ad altri tesserati del F.C. Potenza dall'allenatore dell'Ariano Irpino.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 32 del 14 ottobre 2005 l'adita Commissione Disciplinare ha respinto il reclamo del F.C. Matera, rilevando come la provocazione

non sia prevista nel Codice di Giustizia Sportiva quale causa esclusiva dell'illecito, né come attenuante alla condotta lesiva, e riaffermando la responsabilità del Torrens in ordine alla condotta ascrittagli, come risultante dagli atti ufficiali di gara, nonché la particolare violenza della stessa.

Con atto del 21.10.2005, il F.C. Matera ha proposto avanti a questa Commissione d'Appello Federale reclamo avverso la suddetta deliberazione, richiedendo la riduzione della sanzione inflitta al Torrens a tre sole giornate squalifica.

La società reclamante affida il proprio gravame ad un unico, articolato, motivo di diritto, con il quale denuncia violazione o falsa applicazione delle norme del C.G.S. e contraddittorietà della motivazione, per avere l'impugnata decisione, a suo dire, da un lato erroneamente qualificato la condotta del Torrens come di particolare gravità, dall'altro omesso di considerare la provocazione dallo stesso subita ad opera dell'allenatore della squadra avversaria e conseguentemente mancato di valorizzare tale circostanza nella graduazione della sanzione inflitta al proprio tesserato. A suffragio delle proprie censure la ricorrente cita una cospicua serie di precedenti decisioni di diversi Organi di Giustizia Sportiva, dai quali tutti si ricaverebbe, a suo dire, come nell'ordinamento sportivo la provocazione costituisca un'importante e decisiva attenuante ai fini della graduazione della sanzione.

Reputa la C.A.F. che il proposto appello non possa trovare accoglimento.

Osserva questa Commissione, infatti, come con le modifiche da ultimo apportate all'art. 14 C.G.S., il legislatore sportivo abbia identificato separate e distinte ipotesi di condotta fonte di responsabilità disciplinare, per ciascuna delle quali ha poi previsto una specifica e differente sanzione edittale minima. Nessuna nuova norma, tuttavia, è stata introdotta per ciò che concerne la provocazione, con la conseguenza che tale circostanza non può essere considerata un'attenuante in senso tecnico, ma semplicemente un elemento di valutazione ai fini della commisurazione della pena (alla stessa stregua, ad es., dell'intensità dell'elemento soggettivo). A ciò consegue, a giudizio di questa Commissione, che al giudice è interdetto, una volta inquadrata una determinata condotta nell'ambito di una delle fattispecie previste dal C.G.S., valorizzare la circostanza della provocazione al fine di irrogare una sanzione inferiore al minimo edittale per la medesima fattispecie legalmente previsto, potendo detta circostanza essere considerata al limitato fine della graduazione della sanzione fra minimo e massimo edittale.

Di talché, venendo al caso di specie, dovendosi preliminarmente convenire con gli Organi di Giustizia Sportiva dei precedenti gradi di giudizio in ordine alla qualificazione della condotta del Torrens come "di particolare violenza", dunque sussumibile all'ipotesi prevista dall'art. 14, comma 2 bis, lett. c), C.G.S., ed essendo per essa prevista una sanzione minima di cinque giornate di squalifica, non resta che conclusivamente affermare che la sanzione inflitta al tesserato del F.C. Matera appare congrua e proporzionata in relazione ai fatti allo stesso ascritti, non potendo tale sanzione essere contenuta al di sotto del minimo edittale.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Matera di Matera e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

4. APPELLO DEL CALCIATORE ILIEV IVICA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA A SEGUITO DI RISERVATA SEGNALAZIONE DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 127 del 25.10.2005)

Al 28° del primo tempo dell'incontro Messina/Ascoli, valevole per il Campionato di Serie A, disputatasi a Messina il 22 ottobre 2005, l'Arbitro, in conseguenza di un fallo di gioco commesso in area dal difensore Domizzi dell'Ascoli in danno dell'avversario Iliev, concedeva un calcio di rigore al Messina che veniva poi trasformato.

Il Procuratore Federale, esaminata la documentazione filmata relativa all'episodio, dalla quale si evidenziava una simulazione del calciatore Iliev, non vista dall'arbitro, inviava rituale e tempestiva segnalazione al Giudice Sportivo, ex art. 31 comma a3) C.G.S..

Il Giudice Sportivo, ritenuti sussistenti i presupposti per l'utilizzazione della prova televisiva, ex art. 31 comma a3) C.G.S. ed esaminata la documentazione filmata relativa all'episodio ripreso da diversi angoli di prospettiva e dalla quale si evidenziava senza incertezza che l'Iliev aveva simulato il contatto con l'avversario (simulazione non vista dall'Arbitro che, pertanto non aveva potuto adottare il conseguente provvedimento tecnico-disciplinare nei confronti dell'Iliev), infliggeva all'Iliev, per la condotta gravemente antisportiva dal medesimo commessa, la squalifica per tre giornate effettive di gara.

Sanzione aggravata in quanto connotata da un ulteriore elemento di antisportività posta in essere dall'Iliev "il quale manifestava la propria esultanza tipica del calciatore che ha realizzato una rete e "chiama" i propri compagni ad un abbraccio di congratulazione".

Avverso questo provvedimento l'Iliev reclamava con procedura d'urgenza eccependo, in via preliminare l'insussistenza dei presupposti per l'applicazione dell'art. 31 comma a3) C.G.S. e nel merito l'insussistenza del fatto.

In subordine, esclusa l'aggravante applicata dal Giudice Sportivo, chiedeva la riduzione della sanzione a due giornate di squalifica.

La Commissione Disciplinare, con decisione di cui all'oggetto, respingeva il reclamo confermando il deliberato del Giudice Sportivo.

Avverso questa decisione l'Iliev proponeva rituale e tempestivo reclamo chiedendo, in via principale, l'annullamento, senza rinvio, della delibera gravata non sussistendo, a suo avviso, i presupposti ex art. 31 comma a3) C.G.S.; in subordine chiedeva l'annullamento con rinvio al Giudice di Appello in conseguenza della violazione del contraddittorio ed in ulteriore subordine, esclusa l'aggravante così come applicata, la riduzione della squalifica a due giornate effettive di gara.

Ciò premesso, osserva questa C.A.F. che esaustive e probanti sono le risultanze a carico dell'Iliev come si ricavano dalla documentazione filmata e che evidenziano la "evidente" simulazione realizzata dall'Iliev, per cui equa e proporzionata risulta essere la sanzione comminata.

Quanto, poi, alla eccepita violazione del contraddittorio insita, ad avviso del

reclamante, nel fatto che egli, per la ristrettezza dei tempi (reclamo ritualmente proposto via fax entro le ore 12 del giorno seguente alla pubblicazione del C.U. recante la decisione che si tendeva gravare e la data, fissata dalla Commissione Disciplinare alle ore 16 del 25 ottobre 2005, per l'esame del reclamo), non aveva potuto presenziare al fine di meglio illustrare la sua tesi difensiva,

Osserva, a tal'uopo, questa C.A.F. che l'eccezione è priva di fondamento e deve essere rigettata.

Invero, vertendosi in tema di procedimento d'urgenza regolato dall'art. 32 n. 8 del C.G.S., correttamente la Commissione Disciplinare, anche a tutela del tesserato reclamante, ha nell'immediatezza fissato la seduta di trattazione del reclamo con onere dell'Iliev di essere presente avendone fatto all'uopo richiesta.

Infatti, come sancito dall'art. 17 n. 2 C.G.S., le sanzioni che comportino squalifiche dei tesserati devono essere scontate a partire dal giorno immediatamente successivo a quello di pubblicazione del C.U. (24 ottobre 2005).

Con la conseguenza, negativa per l'Iliev, che una posticipazione della seduta della Commissione Disciplinare e tenutosi conto del turno infrasettimanale del Campionato fissato per il 26 ottobre 2005, avrebbe, per il medesimo, comportato l'ingiusta impossibilità di parteciparvi nella ipotesi in cui la Commissione Disciplinare lo avesse prosciolto dall'addebito contestatogli.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come innanzi proposto dal calciatore Iliev Ivica e dispone l'incameramento della tassa reclamo.

ORDINANZE

5. APPELLO DEL RAVENNA CALCIO AVERSO DECISIONI MERITO GARA RAVENNA/GENOA DEL 4.9.2005 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C - Com. Uff. n. 55/C del 28.9.2005)

La C.A.F. rinvia a nuovo ruolo l'appello come innanzi proposto dalla società Ravenna Calcio S.r.l. di Ravenna.